

## **Verbale della Seduta Consiliare del 29 maggio 2018 n.27**

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 15.00 nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli su convocazione epistolare del Presidente (Prot. /2018) sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;
3. Approvazione del verbale della seduta del 22/05/2018;
4. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;
5. Elezione dei delegati al Congresso Nazionale Forense di Catania dal 4 al 6 ottobre 2018 – determinazioni;
6. Nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy: determinazioni;
7. Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;
8. Elezione componente del CdA dell'Organismo di Mediazione COA e OCC COA Napoli: determinazione;
9. Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;
10. Varie ed eventuali;

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli  
Avvocati:

Avv. Maurizio BIANCO

Presidente

Presente

|                            |                        |          |
|----------------------------|------------------------|----------|
| Avv. Vincenzo PECORELLA    | Consigliere Segretario | Presente |
| Avv. Giuseppe SCARPA       | Consigliere Tesoriere  | Presente |
| Avv. Giacomo CARINI        | Vice Presidente        | Presente |
| Avv. Salvatore IMPRADICE   | Vice Presidente        | Presente |
| Avv. Arturo FROJO          | “                      | Presente |
| Avv. Roberto FIORE         | “                      | Presente |
| Avv. Alfredo SORGE         | “                      | Presente |
| Avv. Stefania ARMIERO      | “                      | Presente |
| Avv. Maria Giuseppina CHEF | “                      | Presente |
| Avv. Nathalie MENSITIERI   | “                      | Presente |
| Avv. Patrizia INTONTI      | “                      | Presente |
| Avv. Alba SALVATI          | “                      | Presente |
| Avv. Armando ROSSI         | “                      | Presente |
| Avv. Giuseppe NAPOLITANO   | “                      | Assente  |
| Avv. Lucio CRICRI'         | “                      | Presente |
| Avv. Dina CAVALLI          | “                      | Presente |
| Avv. Antonio VALENTINO     | “                      | Presente |
| Avv. Sabrina SIFO          | “                      | Presente |
| Avv. Ilaria CRISCUOLO      | “                      | Presente |
| Avv. Gabriele ESPOSITO     | “                      | Presente |
| Avv. Ilaria IMPARATO       | “                      | Presente |
| Avv. Elena DE ROSA         | “                      | Presente |
| Avv. Luca ZANCHINI         | “                      | Presente |
| Avv. Carmine FORESTE       | “                      | Presente |

Alle ore 17,20 il Presidente apre la seduta.

## **Commemorazioni**

### **PRESIDENTE:**

Il Presidente annuncia alla Classe la scomparsa dell'Avvocato Antonio Chiaromonte, nato a Napoli il 28.06.1933.

Laureatosi giovanissimo, dopo avere svolto la Pratica Forense presso lo studio dell'Avvocato Pietro De Stefano, l'Avvocato Chiaromonte, è stato iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli con delibera del 15.05.1959.

Medaglia d'oro al Merito Forense, si distingue nell'attività di Avvocato per il suo riconosciuto impegno professionale.

La sua scomparsa provoca un senso di vuoto nei colleghi ed in tutte le persone che lo hanno conosciuto.

Il Consiglio affida ai posteri il ricordo dell'indiscusso prestigio professionale dell'illustre Avvocato Antonio Chiaromonte.

Il Presidente annuncia alla Classe la scomparsa dell'Avvocato Sebastiano Fusco, nato a Napoli il 23.06.1958.

Laureatosi col massimo dei voti e con lode, l'Avvocato Fusco, degno erede della tradizione forense napoletana, svolge la pratica presso il prestigioso studio dell'Avvocato Gaetano Di Lauro.

Dopo aver superato con esito brillante, l'esame per l'iscrizione nell'Albo, viene iscritto con delibera di questo Consiglio dell'Ordine, il 22.11.1983.

La tradizione, l'impegno, la preparazione, scolpiscono i tratti di un grande professionista, la cui prematura scomparsa, provoca un senso di vuoto nei colleghi ed in tutte le persone che lo hanno conosciuto.

Il Consiglio affida ai posteri il ricordo dell'indiscusso prestigio professionale dell'illustre Avvocato Sebastiano Fusco.

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Ero amico di Sebastiano. Lui iniziò ad amare la vita forense a casa sua, figlio di Gennaro, quindi iniziò a formarsi, ancora prima di laurearsi, nello studio paterno, continuando il percorso degli onori con Vincenzo Siniscalchi e poi con Gaetano Di Lauro, con il quale condivise i fini e le modalità dell'esercizio professionale. Acquisì lo stile e la perfetta conoscenza delle regole che l'avrebbero portato a essere Avvocato Signore! Viveva quotidianamente il Tribunale, stimato, considerato e, se mi è permesso dire così, richiesto; quotidianità vissuta, anche con un tratto di disillusione. Affezionatissimo alla toga che già aveva indossato il padre, legato alla classe forense, garbatamente critico talvolta, sapeva trarre sempre spunto per offrire, soprattutto ai giovani, momenti di riflessione, affinché si potesse insieme andare avanti e migliorarsi. Dobbiamo rendere omaggio a questo Avvocato, a questo uomo stroncato prematuramente. Dobbiamo a mio parere prendere esempio dalla sua vita, riflettere sul suo percorso professionale ed etico. Sebastiano Fusco, ha reso onore alla toga che indossava e ha reso migliore l'Avvocatura. Desidero porgere alla figlia Maria Chiara e alla sorella Gaia i sensi del nostro cordoglio, del nostro dolore ed esprimere solidarietà e vicinanza a tutta la famiglia.

**CONSIGLIERE FROJO:** Il Consigliere Impradice ha detto tutto su Sebastiano Fusco. Era uno di quegli Avvocati sempre presente nelle aule di giustizia e nelle aule di Tribunale. Era uomo con cui era piacevole scambiare delle battute ed era interessante scambiarsele sul piano giuridico ed affrontare i vari problemi che presentano i processi penali. Era sempre preparatissimo sulla risoluzione dei problemi. Era persona di grande umorismo, persona con la quale non riuscivi a discutere e né litigare, perché tutto risolveva con un sorriso simpatico e bonario. La presenza di tutti ieri al funerale del povero Sebastiano credo che sia

stata una manifestazione di quanto era amato dalla avvocatura ed anche di come veniva apprezzato come Avvocato. Un saluto caro ai figlioli ed alla moglie.

**CONSIGLIERE CRICRÌ:** Presidente, anche io volevo spengere una parola per l'amico Sebastiano, che è stato per la mia generazione e non solo, un esempio per tutti noi, è stato un signore Avvocato, un maestro, una persona perbene, un collega come ha detto Arturo, sempre presente in Tribunale; il cui tratto distintivo, se fosse possibile, non era quello solo del maestro dal punto di vista professionale, ma del tratto umano. Ci ha insegnato tanto e come tutti i maestri non l'ha mai fatto pesare. Anche quella disillusione verso tutti i problemi che a volte a ciascuno di noi possono sembrare insormontabili, anche questo è parte dell'insegnamento professionale e umano, perché è vero che affrontiamo momenti difficili e drammatici, quindi spesso ci è complicato andare avanti, però forse non prendersi sul serio, come solo lui sapeva fare costituisce un insegnamento per noi tutti. I segni del cordoglio vero a Maria Chiara, a Gennaro che intendono seguire le orme del padre, sono doverosi; così come alla sorella Gaia, altra collega, da noi stimata.

**CONSIGLIERE SORGE:** Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ancor prima di lui il papà, Avv. Gennaro Fusco, Suo maestro; con ambedue ho avuto occasione di svolgere numerosi incontri professionali. Sebastiano ha saputo cogliere nel nostro lavoro, quello degli Avvocati, in particolare dei penalisti, un lavoro non facile in questa città, quel giusto equilibrio nel lavoro, nei rapporti, con l'utenza, con i clienti, il momento perfetto per ricordare innanzitutto a sé stesso, ma anche al cliente e agli allievi quale è il modo esatto di rapportarsi nel momento in cui tra noi e il cliente c'è una scrivania. Lui lo sintetizzava in modo perfetto. Lui ha conquistato sul campo, così come il papà, la qualifica di Maestro, perché Sebastiano all'interno del suo studio ha formato una serie di professionisti ormai già avviati, dando la possibilità a questa nostra professione di proseguire, perché noi non siamo eterni, ma possiamo tramandare agli allievi la tradizione. La tragedia che l'ha colpito

in maniera fulminea non interromperà lo studio che proseguirà, come la figlia in chiesa ha voluto ricordare: lo studio Di Lauro – Fusco continuerà!

**PRESIDENTE:** Ho ricevuto personalmente le condoglianze per la scomparsa dell'Avvocato Fusco del Presidente Ettore Ferrara, del Presidente Giuseppe De Carolis della presidente Ceppaloni, che era presente anche ai funerali. In questa occasione, vorrei ringraziare il Presidente Ferrara che ha subito concordato sulla nostra istanza per la sospensione del calendario delle udienze.

### **Audizioni**

**PRESIDENTE:** Facciamo entrare l'Avvocato Stabilito Patrizia Superchi

**Omissis**

**PRESIDENTE:** Facciamo entrare l'Avvocato Stabilito Conte Iolanda

**Omissis**

**PRESIDENTE:** Facciamo entrare l'Avvocato Stabilito Caterina Innamorato

**Omissis**

**PRESIDENTE:** Facciamo entrare il Dott. De Muro Vincenzo

**Omissis**

### **SCIoglimento RISERVE.**

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Segretario.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** "Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario e la sua proposta, all'unanimità, sciogliendo la riserva del 13 marzo 2018 in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Armando Maria Biondi così provvede:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della “condotta irreprensibile”. Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d’origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell’ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l’esercizio della professione in condizioni preclusive per l’ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti”.

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell’ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall’ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto”.

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

Deve rilevarsi in questa sede che è proprio l'ordinanza delle sezioni Unite 27 luglio 2015 n. 15694 della Corte di Cassazione ad evidenziare che il Consiglio dell'Ordine ha il potere di verificare se - attraverso il noto percorso transfrontaliero di per sé solo formalmente legittimo - il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l'esercizio della professione stessa.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all'iscrizione.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651), l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI



stesso) – sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato). Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006. Il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato .... La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624). Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna.

Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione. La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate. Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Española, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre". In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero

dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna.

Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non possano, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Cio premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo di Madrid, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta certamente da valutarsi attentamente quanto alla sussistenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione; Ciò premesso, questo Consiglio, nonostante le criticità innanzi evidenziate, ritiene:

- che perdurando la direttiva europea sullo stabilimento degli avvocati che aveva ed ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato (come libero professionista o come lavoratore subordinato) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;

- che tale direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato si stabilisce proceda alla sua iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha ottenuto il titolo;
- che la richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'abogado spagnolo;
- che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato iberico innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sia sussistente l'unico presupposto attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative;
- che la documentazione prodotta ad integrazione dimostra che l'Abogado Armando Maria Biondi abbia solo parzialmente utilizzato correttamente la qualifica di Abogado nell'attività svolta nel triennio, indicando generalmente il suo stato di Avvocato Stabilito, a volte, però, indicandosi come Avv.s., in violazione della normativa ex Decreto Legislativo 2-2-2001 n. 96, ;
- che, però, le violazioni rilevate appaiono commesse solo molto saltuariamente ed a parere di questo Consiglio non sono ostative alla valutazione della richiesta di iscrizione dell'Abogado Armando Maria Biondi

**P.Q.M.**

Iscrive l'Abogado Armando Maria Biondi nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

**PRESIDENTE:** Il Consiglio, sciogliendo la riserva che precede in relazione all'istanza presentata dall'Avvocato Stabilito di Armando Maria Biondi accoglie l'integrazione e predispone l'iscrizione all'Albo Ordinario degli Avvocati di Napoli.

La parola al Consigliere Segretario.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** “Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario e la sua proposta, all’unanimità, sciogliendo la riserva del 27 marzo 2018 in ordine all’istanza formulata dall’ Abogado Olimpia Tagliatela così provvede: letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della “condotta irreprensibile”. Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d’origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell’ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l’esercizio della professione in condizioni preclusive per l’ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti”.

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell’ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge

n. 247 del 2012) – prescritti dall’ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto”.

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell’Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un’elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

Deve rilevarsi in questa sede che è proprio l’ordinanza delle sezioni Unite 27 luglio 2015 n. 15694 della Corte di Cassazione ad evidenziare che il Consiglio dell’Ordine ha il potere di verificare se - attraverso il noto percorso transfrontaliero di per sé solo formalmente legittimo - il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l’esercizio della professione stessa.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all’iscrizione.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651),

l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI stesso) – sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato). Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006. Il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato .... La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624). Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata

dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna. Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione. La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate. Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Espanola, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre". In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque,



all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna.

Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non possano, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Ciò premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo di Madrid, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta certamente da valutarsi attentamente quanto alla sussistenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione; Ciò premesso, questo Consiglio, nonostante le criticità innanzi evidenziate, ritiene:

- che perdurando la direttiva europea sullo stabilimento degli avvocati che aveva ed ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato (come libero

professionista o come lavoratore subordinato) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;

- che tale direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato si stabilisce proceda alla sua iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha ottenuto il titolo;

- che la richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'abo spagnolo;

- che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato iberico innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sia sussistente l'unico presupposto attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative;

- che la documentazione prodotta ad integrazione dimostra che l'Abogado Olimpia Tagliatela abbia correttamente utilizzato la qualifica di Abogado nell'attività svolta nel triennio, indicando il suo stato di Avvocato Stabilito;

- che, pertanto, anche il comportamento del richiedente appare deontologicamente corretto;

#### **P.Q.M.**

Iscrive l'Abogado Olimpia Tagliatela nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

**PRESIDENTE:** Il Consiglio sciogliendo la riserva che precede in relazione alla istanza presentata dall'Avvocato Stabilito Olimpia Tagliatela accoglie l'integrazione e predispone l'iscrizione all'Albo Ordinario degli Avvocati di Napoli.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** C'è un'altra questione altrettanto importante. L'Avvocato Giuseppe Savanelli chiede la sospensione ex art. 20 L. 247/2012 al fine di evitare l'insorgere di situazioni di incompatibilità ex art. 18 e, quindi, al fine di sottoscrivere

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con enti pubblici o privati; quindi lui dice “mi voglio sospendere volontariamente, perché voglio sottoscrivere dei contratti e, quindi, in questo modo mi sento libero”. Il problema è che, ai sensi dell’articolo 20 l’Avvocato può sempre chiedere la sospensione dell’esercizio professionale e trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione, tuttavia nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale, restano operanti le incompatibilità previste dall’art. 18, in quanto inerente alla permanenza dell’iscrizione nell’Albo e, quindi della conservazione dello status. Se ne deduce pertanto che la sospensione volontaria non mette l’iscritto a riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità. Ciò significa che se noi lo sospendiamo, lui farà questi contratti e comunque andrà soggetto alla cancellazione. Sarei dell’avviso di convocarlo per chiarirgli questi aspetti in modo da fargli valutare se conferma la richiesta di sospensione.

**PRESIDENTE:** Il Consiglio approva.

**Alle ore 18,30 si sospendono i lavori**

**Alle ore 18,55 si riaprono i lavori**

### **CAPO 1 - Comunicazioni del Presidente**

Prot. 6529/2018 e 6488/2018: ci trasmettono la revoca dell’ordinanza interdittiva nei confronti degli Avvocati Vincenzo Arino e Luca Vaccaro. Dovrà essere eliminata l’annotazione sul sito e comunicata alle cancellerie.

Prot. 6056/2018: (Comunicazione astensione 6 giugno 2018): agli atti

Prot. 6054/2018: (Relazione sulla Convenzione con il Liceo Classico Pansini di Napoli): agli atti;

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Prot. 6053/2018: (Istanza decorrenza cancellazione dalla presentazione dell'istanza): Richiesta dell'Avvocato Ilaria Gentile, che ha chiesto la cancellazione il 23 dicembre del 2017, però noi l'abbiamo deliberata nella prima seduta utile, che è di gennaio, per cui questo comporta il pagamento della tassa di iscrizione del 2018; poiché l'istanza era di dicembre 2017, credo si possa, a modifica del provvedimento, disporre la cancellazione a decorrere dal deposito della domanda.

**PRESIDENTE:** Il Consiglio approva.

Prot. 5939/2018: (disponibilità ad attività di docenza): Comunicazione del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria di acquisizione di disponibilità per l'attività di docenza. **Si pubblici sul sito.**

Prot. 5910/2018: (Seminario di studi sul contrasto ai reati in materia ambientale. 31 maggio 2018): Comunicazione Procura della repubblica, un invito a partecipare ad un seminario di studi.

Prot. 5894/2018: (Richiesta esperti per procedura selettiva per 1 posto dirigente – settore 1 AA.GG. – Personale Contratti): Comunicazione del Comune di San Giorgio a Cremano. Si prega di comunicare entro quindici giorni una terna di esperti della materia: Agli atti

Prot. 5893/2018: (Comunicazione nomine del Sindacato Forense Puteolano): Il Consiglio formula i migliori auguri per una proficua attività in favore dell'avvocatura puteolana.

Prot. 5867/2018: (Camera Penale - Congresso UCPI 2018): Ci chiedono il patrocinio morale e materiale. Ci associamo alle congratulazioni per l'importanza dell'evento, concediamo il patrocinio morale, ci riserviamo all'esito di una valutazione con il Consigliere Tesoriere di contribuire all'evento.

Prot. 5866/2018: (COA Torre Annunziata - Congresso UCPI 2018):

Prot. 5808/2018: (O.d.s. n. 67/2018 digitalizzazione degli atti relativi alle indagini preliminari): Comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che passerei al Consigliere Cavalli per una relazione sul punto.

Prot. 5760/2018: (Ordine di servizio n. 65/18 nuove competenze amministrative Procuratori aggiunti): Al Consigliere Cavalli per una relazione sul punto.

Prot. 5743/2018: Convegno Cassa Forense 21 giugno 2018): Comunicazione di Cassa Forense, con la quale si presenta un evento del 21 giugno a Roma. Il Consiglio Invita i Consiglieri a partecipare.

Prot. 5742/2018: (Aggiudicazione lavori di adeguamento alle normative antincendio e gli apprestamenti di sicurezza necessari a proteggere i locali della biblioteca di cui all'oggetto, gli utenti e i documenti in essa conservati): agli atti.

Prot. 5562/2018: (Ritardi nei pagamenti dei decreti di liquidazione dei procedimenti incardinati presso il soppresso ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli): Devolviamo l'istruttoria al Consigliere Fiore, che relazionerà in Consiglio.

Prot. 5471/2018: XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania – art. 4, commi 15 e 16 delle norme regolamentari e statutarie): Agli atti.

Prot. 5316/2018: (Tribunale di Sorveglianza di Napoli - Riunione tavolo tecnico): agli atti;

Prot. 5313/2018: (Legge 53.94 – deposito atti civili notificati a mezzo Avvocatura): agli atti;

Prot. 5225/2018: (CNF: Nucleo di monitoraggio sulla corretta applicazione dell'equo compenso da parte dei clienti forti e dei parametri dei giudici):agli atti;

Prot. 5223/2018: (Comunicazione di fissazione udienza ricorso RGN 277/17 Avv Giacomo Iacomino/COA Napoli): agli atti;

Prot. 5174/2018: (Richiesta attivazione presso la sezione esecuzioni civili Trib. Napoli – comma 5 lett. E art. 4 del DM 55/2014): L'avvocato Lucio Biancardi ci invita a stipulare protocolli e convenzioni, che noi accogliamo, ma siamo già impegnati in questo senso.

Prot. 5156/2018: (Dichiarazioni di assenza all'Assemblea degli iscritti del 27/04/2018): agli atti.

Prot. 5111/2018: Art. 76, comma 4 , del DPR n. 115 del 2002 – Chiarimenti): agli atti.

Prot. 5081/2018: (Costituzione Commissione assistenza tecnica gratuita – trasmissione decreto): agli atti;

Prot. 5075/2018: Unione Forensi per la tutela dei diritti umani – “Diseguaglianze e diritti umani” – 18 maggio 2018: il Consiglio esprime le proprie congratulazioni per l'iniziativa.

Prot. 12824/ 2017: (tenuta albi — richiesta iscrizione elenco patrocinio a spese dello stato nell'elenco avvocati per il patrocinio a spese dello Stato): Su relazione del Consigliere Fiore, vista la richiesta prot. 12824/17, esaminato il fascicolo personale dell'Avv. Claudio Pepe dal quale si rileva che a carico del predetto sia stata inflitta e revocata la sospensione amministrativa per il mancato pagamento delle quote associative del Consiglio dell'ordine; rilevato che la sospensione amministrativa a tempo indeterminato che il Consiglio territoriale infligge all'iscritto moroso non ha natura disciplinare; iscrive l'Avv. Claudio Pepe come da richiesta, ricorrendone i presupposti, nell'elenco degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello stato settore civile.

**CONSIGLIERE VALENTINO:** Riguardo al Prot. 6465/2018: (Proc. N. 32822/12 R.G.N.R), a cosa si riferisce questo incarico? È un prosieguo del vecchio incarico?

**PRESIDENTE:** È un nuovo incarico.

**CONSIGLIERE VALENTINO:** Il vecchio incarico è stato conferito da un precedente ordine a pagamento? Chi l'ha conferito? Quale Presidente?

**PRESIDENTE:** Forse il Presidente Caia.

**CONSIGLIERE VALENTINO:** Esaurito questo incarico, è sempre la stessa vicenda?

**PRESIDENTE:** Molti procedimenti sono ancora in corso, ma questa è un'azione nuova.

**CONSIGLIERE VALENTINO:** Per ricapitolare: vecchio incarico affidato allo studio Vitiello dal Consiglio Presidente Caia, oggi nuovi incarichi, ma io prego che siano a titolo gratuito.

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Chiedo l'attenzione dei colleghi penalisti. Questo Papa era un signore che si spacciava Avvocato, forse aveva una falsa laurea di Avvocato, faceva false delibere del Consiglio. Nel corso degli anni sono state fatte delle denunce all'autorità giudiziale, si sono svolti dei procedimenti, questo signore è andato anche in carcere. Nella stragrande maggioranza dei casi, se non nella totalità, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli andava a costituirsi parte civile, a mio parere, con un esagerato dispendio di energia da parte degli impiegati, ma soprattutto da parte dei Consiglieri, che dovevano fare tutto questo per salvaguardare il prestigio e l'onore del Foro napoletano. I fatti si sono svolti una decina di anni fa e tante volte questo Consiglio si è costituito parte civile. Sarebbe opportuno svolgere delle riflessioni sulla necessità di andarsi a costituire parte civile su uno che non fa più danno, che è uscito dal circuito, parliamo di fatti vecchi, e vorrei che tutti i penalisti facessimo una riflessione sulla necessità di costituirci parte civile.

**CONSIGLIERE FROJO:** Si tratta di un atto di costituzione per fatti e per reati commessi da questo Papa, secondo quello che viene riferito nell'imputazione, dal 2007 al 2013 e sino al 10 maggio 2016, si tratta di un fatto nuovo e diverso commesso da questo signor Papa. Ritengo che il Consiglio si debba comunque costituire parte civile, chi vuole farlo lo potrà fare a titolo gratuito per conto del Consiglio.

**CONSIGLIERE SORGE:** Avendo letto il capo di imputazione, il Consiglio debba costituirsi parte civile, perché se leggo bene nell'ambito del processo penale già in corso, e per il quale egli riporterà condanna, ha prodotto atti o documenti di sospetta falsità. Quindi, alla luce del solo capo di imputazione, credo che ci sia ampio interesse del Consiglio, è rigorosamente doverosa la costituzione come parte civile.

**CONSIGLIERE ESPOSITO:** Concordo con i Consiglieri Frojo e Sorge, peraltro trattandosi di un procedimento incardinato nel 2013, se dal 2012 questo Consiglio non attribuisce più incarichi remunerati, non ci sono problemi. Quanto al problema dei Consiglieri o dei Presidenti, che nel passato sono stati chiamati a testimoniare, questo problema non si eviterebbe, perché, indipendentemente dalla costituzione di parte civile, dovranno testimoniare i vecchi Consiglieri e i vecchi Presidenti. Anche io ho partecipato in uno dei tanti processi a carico di Papa presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, effettivamente è un soggetto che continua ancora oggi a creare grossi e notevoli danni di immagine.

**CONSIGLIERE TESORIERE:** Prendo spunto dalla vicenda che oggi viene portata all'attenzione dal Presidente Vitiello per fare una riflessione più ampia rispetto a quelle che sono le valutazioni che svolgiamo quotidianamente rispetto alla problematica di equo compenso, di pagamento degli onorari degli Avvocati e quant'altro. Ritengo che il Consiglio dell'Ordine, avendo adottato come linea, corretta, quello di svolgere l'incarico a titolo gratuito, mi sembra un non senso rivolgersi all'esterno per richiedere un'attività a titolo gratuito agli Avvocati che vengono a svolgere un'attività professionale, ancorché per conto del Consiglio. Quindi, ritengo che laddove il Consiglio ritenesse di doversi costituire oggi in un processo penale, domani in uno civile, rivolgersi all'esterno ai nostri colleghi, per i quali ci battiamo quotidianamente affinché gli venga riconosciuto il pagamento, se deve essere a titolo gratuito ritengo che il sacrificio dell'attività professionale debba essere chiesto all'interno del Consiglio stesso. Questa è una riflessione che sottopongo a voi tutti.

**CONSIGLIERE SIFO:** Concordo con il Consigliere Scarpa.

**PRESIDENTE:** Credo che sia condivisibile, salvo per materie specialistiche. Fermo restando una riflessione che andrà fatta sulla proposta del Consigliere Scarpa, ma visto che il Consigliere Vitiello fa parte dell'istituzione forense, è Presidente della Fondazione



per l'alta formazione, si può ritenere comunque parte dell'Istituzione e sicuramente accetterebbe un incarico a titolo gratuito, così come abbiamo fatto con lui componente del Consiglio. Pertanto, direi di autorizzare il Presidente, di far firmare il mandato, che evidentemente sarà a titolo gratuito. In relazione al prot. 6465/18 il Consiglio autorizza il Presidente alla sottoscrizione della procura, così come richiesta, in favore dell'Avvocato Giuseppe Vitiello, mandato da considerarsi a titolo gratuito, salvo accettazione del procuratore, al netto delle spese documentate.

Prot. 3320/2018: (Elezioni rinnovo componenti il Comitato delegati 2019/2022):agli atti;

Prot. 3964/2018: (Esposto contro GdP Na Chieffo): già provveduto.

Prot. 4606/2018: (Quesito LR Campania n. 4/2011, art. 1 c. 43 ed artt. 30 c. 2 e 40 c. 3 Regol. Reg. 12/2011): già provveduto;

Prot. 4954/2018: (Richiesta contributo per spettacolo teatrale): agli atti;

Prot. 4953/2018: (Sospensione piattaforma elimina code ondemand sportelli UNEP Napoli): agli atti;

Prot. 6329/2018: (Utilizzo indebito di dati personali di colleghi per la realizzazione di condotte delittuose in danno di terzi):

Prot. 6328/2018: (Trasmissione parere ANAC):

Prot. 6294/2018: "Rilascio certificato tramite sistema P@ss):

Prot. 6292/2018: (Comunicazione rinuncia nomina membro commissione minori):

Prot. 6201/2018: (Concessione patrocinio morale del Parco Nazionale del Cilento per stage "Andrea Cafiero"):

Prot. 6197/2018: (Verbale Consiglio di Presidenza CDD del 3/5/2018):

Prot. 6138/2018: (Trasmissione delibera COA Benevento):

Prot. 6131/2018: (Richiesta urgente parere per la nomina GOP):

Prot. 6130/2018: (Ritardi nei pagamenti dei decreti di liquidazione):

Prot. 5073/2018: (Disponibilità a far parte della Commissione Famiglia):

Prot. 5034/2018: (72.18 Gab. Verbale del 05/04/2018 sulle criticità del Tribunale di Sorveglianza di Napoli): ;

Prot. 4961/2018: (Richiesta nomina componente Comitato Tecnico Scientifico Borsa Immobiliare di Napoli – CCIAA Napoli):;

Prot. 4960/2018: (Relazione Avv. Roberto Giovane di Girasole sull'attività in corso di svolgimento):;

Prot. 4921/2018: (n. 3 –C-2018 – Anticorruzione e trasparenza – Delibera ANAC n. 141 - 2018 del 21/02/2018):;

Prot. 4763/2018: (Seminario Pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull'Equo compenso. Roma – 18 aprile 2018):;

Prot. 4518/2018: (o.d.s. n. 49/2018 Procura Napoli):;

Prot. 4463/2018: (o.d.s. n. 48/2018 Procura della Repubblica):;

Prot. 3131/2018: (XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania – convocazione Comitato organizzatore e Commissione di lavoro per il 9 marzo 2018): ;

Prot. 2999/2018: (Delibera consiliare 1 febbraio Coa Roma): ;

Prot. 2621/2018: (XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania): ;

Prot. 2616/2018: (Convenzione tra Dipartimento Giurisprudenza università Federico II e Comitato scientifico Osservatorio Giuridico di ascolto e di orientamento sui diritti sociali COA Napoli):;

Prot. 2252/2018: (Richiesta di sgravio):;

Prot. 2444/2018: (Determinazione presidenziale n. 181/2017 – Procedura per la formazione di liste per avvocati domiciliatari e/o sostituti d'udienza. Richiesta pubblicazione avvisi.):;

Prot. 2159/2018: (Proposta CNF di riforma costituzionale dell'art. 111 Cost):;

Prot. 1355/2018: (Credenziali di firma digitale agganciate alla CNS di altro professionista);;

Prot. 14639/2017: (Richiesta nomina Rappresentante del COA di Napoli all'interno del Comitato di indirizzo della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa);;

Vi volevo partecipare di un evento che stiamo organizzando il 6 giugno - Aula Metafora sull'Avvocato Malinconico e, quindi, la partecipazione Diego De Silva; è un evento proposto dall'Avvocato Giovanni Verde ed abbiamo ottenuto la disponibilità di Diego De Silva.

Ultima comunicazione, attraverso l'attività dei Consiglieri Salvati e Mensitieri abbiamo cercato di allargare il protocollo che abbiamo fatto per ottenere i certificati in maniera gratuita con le credenziali Spid dagli studi; il Comune di Napoli è stato disponibile a fare diffondere questa piattaforma, che è del Comune, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Torre Annunziata, Santa Maria e Napoli Nord, che ieri hanno firmato protocolli analoghi al nostro. In uno step successivo ci sarà un collegamento tra queste piattaforme, per cui anche noi potremmo chiedere i certificati sulle zone di Torre Annunziata, di Santa Maria etc. sempre in maniera gratuita. In relazione a questa questione dello spid è interesse di tutti diffondere quanto più possibile il possesso da parte degli Avvocati, perché da parte dei cittadini è un problema il cui onere è del Comune o delle Amministrazioni comunali, a diffondere tra gli Avvocati queste credenziali; queste credenziali possono essere richieste da ciascuno di noi in maniera abbastanza facile, io non ho trovato grandi difficoltà, possono essere fornite anche da soggetti arreati con Aruba; si è detto disponibile a fare questa a operazione di diffusione e, quindi, di fornire gratuitamente queste credenziali agli iscritti il coordinatore della Commissione novità legislative. Questa possibilità la potrebbe avere chiunque avesse la possibilità di dedicarsi un po' a questa attività e richiedesse, se ho capito bene, la convenzione con Aruba. Io potranno fare certamente associazioni, non

so se il Sindacato già è partito in questa direzione o l'Aiga. Allo stato, comunque, fermo restando che tutti lo potranno fare, forse i più giovani hanno più interesse, proporrei di diffondere questa possibilità di fornire gratuitamente queste credenziali, invitando anche tutte le associazioni ad attivarsi tra i propri iscritti a essere autorizzati a rilasciarle anche esse, perché così si potrebbe utilizzare meglio questo protocollo. Quindi il Consiglio delibera di facilitare l'acquisizione delle credenziali Spid per tutti gli iscritti, usufruendo dei servizi offerti gratuitamente presso una stanza degli uffici COA e della Sala Cafiero, di volta in volta individuata, il martedì o il giovedì dalle 10.00 alle 13.00.

**PRESIDENTE:** Se i Consiglieri Valentino e Intonti possono trovare uno spazio al Giudice di Pace potrebbero rendere questo servizio, che è gratuito.

La parola al Consigliere Segretario.

## **CAPO 2 - Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere:**

### **- Comunicazioni del Consigliere Segretario-**

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Martedì scorso il Presidente aveva invitato i Consiglieri a partecipare alla manifestazione "Maggio dei monumenti" in biblioteca, perché era ed è una bellissima manifestazione. Sabato ci sono stato, l'affluenza era abbastanza numerosa e i cittadini sono stati abbastanza felici di ascoltare le spiegazioni dell'addetto e di ammirare l'allestimento dei volumi. Ho preso atto che in una parte della biblioteca era stata allocata una parte dell'archivio del Consiglio dell'Ordine di Napoli, che è un archivio unico in Italia e probabilmente anche al mondo. Chi ci ha preceduto nel corso degli anni, tutti i segretari che mi hanno preceduto hanno avuto la bravura di accumulare gli albi, classificarli ed anche scrivere accanto a questi albi qualcosa che ricordava quell'anno. Siccome questo archivio viene curato dal Consigliere Segretario, ma è naturalmente del

Consiglio dell'Ordine, e poiché è assolutamente meraviglioso, ho chiesto al Presidente della Biblioteca se era possibile serbare uno spazio per poter allestire l'Archivio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Per fare questo cercherò di portare in Consiglio un progetto un po' più adeguato, che dovrebbe poi consentirci di istituire l'Archivio del Consiglio dell'Ordine che continui a raccogliere tutti gli atti ed i documenti dell'Ordine di Napoli e, semmai, intitolare l'Archivio a qualcuno. Pensavo a Gaetano Manfredi, che è stato un grande maestro ed è uno dei nomi illustri che dovremo valutare per l'intitolazione. È un archivio bellissimo, parte dal 1875 ed arriva ai giorni nostri. Abbiamo preziosità sulle quali è possibile costruire qualcosa di bello e di culturalmente importante. La prossima volta presenterò un piccolo progetto e spero che il Consiglio voglia approvarlo.

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Tesoriere.

**CONSIGLIERE TESORIERE:** Facendo seguito ad una nostra seduta di Consiglio del marzo 2018, ponemmo un quesito al Consiglio nazionale forense che ci ha risposto con parere del 18 aprile 2018 n. 18. Il Coa di Napoli pone il seguente quesito:

*L'Avvocato che nel corso dell'anno chiede l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati proveniente da altro Ordine, è tenuto al pagamento della quota associativa annuale al momento della richiesta di iscrizione al nuovo Ordine, avendo già pagato la quota all'Ordine di provenienza?"*

La risposta è nei seguenti termini: (PROT. 6037): *"Ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. 247/2012 il Consiglio è autorizzato a fissare e a riscuotere un contributo annuale o un contributo straordinario da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; a fissare contributi per l'iscrizione negli elenchi e nei registri per il rilascio dei certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi; l'obbligo dei versamenti sui suddetti contributi deriva dall'iscrizione nell'Albo, registro o elenco e, pertanto l'eventuale precedente iscrizione*

*dell'Avvocato in Albi di altri Ordini Forensi è del tutto irrilevante ai fini di cui al quesito e non può costituire motivo ostativo del professionista dall'obbligo suddetto".*

Evitiamo, quindi, di dare notizie false; stavolta è in una delibera e c'è il parere del CNF.

### **Assistenza Forense**

**Omissis..**

**PRESIDENTE:** Il Consiglio approva.

**CONSIGLIERE TESORIERE:** In merito alle morosità che permangono dei nostri iscritti, direi di procedere con quella che è la procedura amministrativa previa audizione o convocazione per procedere alla sospensione dei colleghi che risultano morosi, almeno che abbiano superato o raggiunto le tre morosità. Il ragionamento quale è? Che la morosità di un anno può essere sfuggita, quelli di due anni stanno recuperando dei documenti, ma dai tre anni in poi, dopo che abbiamo fatto anche delle comunicazioni in via bonaria, credo che una non comunicazione potrebbe comportare da parte del CNF un controllo a noi per inadempienza.

**PRESIDENTE:** Mi è sembrato di capire che ci sono delle integrazioni alle Commissioni.

**CONSIGLIERE VALENTINO:** Propongo nella Commissione diritto delle Assicurazioni gli Avvocati Pasquale Raganati e Gian Tommaso Avati.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quale componente della **Commissione Diritto delle**

**Assicurazioni**

**Gli Avvocati**

Pasquale Raganati

Gian Tommaso Avati

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Propongo per la Commissione di diritto amministrativo l'Avvocato Luca Ruggiero (9/10/1977) che ne aveva fatto richiesta e per la Commissione Lavoro l'Avv. Maurizio Sosti.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto amministrativo**

**L'Avvocato Luca Ruggiero**

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quale componente della **Commissione Diritto del lavoro**

**L'Avvocato Maurizio Sosti**

**CONSIGLIERE DE ROSA:** Propongo per la Commissione Esecuzioni l'Avvocato Francesco Cipriani Marinelli, che aveva inviato una pec il 15 novembre 2017.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei

procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonizione, ammette quali componenti della **Commissione Esecuzioni**

**L'Avvocato Francesco Cipriani Marinelli**

**CONSIGLIERE DE ROSA:** In accoglimento del tuo invito di martedì scorso ho recuperato la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del 27 aprile 2018, che informa che con delibera del 20 aprile u.s. ha istituito presso di sé il “nucleo di monitoraggio sulla corretta applicazione dell'Equo compenso da parte dei Clienti Forti e dei parametri da parte dei Giudici” invitando i COA a procedere a livello territoriale ad organizzare analoghi centri di osservazione ed a inoltrare al CNF i dati così raccolti dagli iscritti e dagli uffici giudiziari, con invio all'indirizzo mail [ufficiostudi@consigionazionaleforense.it](mailto:ufficiostudi@consigionazionaleforense.it). Insieme possiamo decidere se invitare gli iscritti a fornire questi dati direttamente a questa casella o raccogliarli o trasmetterli, come ritenete più opportuno.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** La casella del CNF andrebbe pubblicizzata sul sito.

**PRESIDENTE:** Pubblicizzerei prima che il Consiglio sta raccogliendo queste prove.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Visto che qualcuno ipotizzava che la casella di posta non fosse anonima, perché non lo è, creare proprio una casella postale?

**PRESIDENTE:** Sì, però, provvediamo noi alla raccolta, alla classificazione.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Avrei pensato proprio ad una casella cartacea.

**PRESIDENTE:** Potrebbe essere un'idea.

**CONSIGLIERE VALENTINO:** Io e il Consigliere Intonti stiamo raccogliendo da un po' di mesi le decisioni dei Giudici di Pace onorari, ovviamente quelle negative per gli avvocati, delle liquidazioni, dei compensi, dove c'è o compensazione o liquidazione al di sotto dei minimi. Se ci indicate le modalità, siamo a disposizione.



**CONSIGLIERE CHEF:** Ci sono state due dimissioni dalla Commissione Minori, chiedevo di inserire l'Avvocato Rosanna Buonanno. Ci sono le dimissioni dell'Avvocato Claudia Carrano e dell'Avvocato Paola Janes Carratù, sono agli atti, nelle cartelline che ci ha inviato il Consigliere Segretario. Dopodichè, auspico che queste Commissioni possano iniziare a lavorare, anche se non credo che il fatto che siano nominati nuovi componenti impedisca il lavoro di quelli già nominati.

**PRESIDENTE:** Il Consiglio approva, salvo verifica delle effettive dimissioni e della loro accettazione. Credo, comunque, che molte Commissioni abbiano iniziato.

**CONSIGLIERE CHEF:** Ultima questione, volevo chiedere al Consigliere Segretario, siccome all'ordine del giorno e mi sembra l'argomento forse più importante, di come doveva essere regolato il rapporto con un eventuale società esterna del Consiglio dell'Ordine, se possiamo esaminare un modello di contratto, sia sapere se ci sono state già delle offerte di alcune società. Ci sono anche illustri nomi tra l'Avvocatura che si sono occupati di questo campo, perché la contrattualistica deve prevedere anche clausole obbligatorie. Chiederei di trovare già nelle cartelline le offerte, perché credo che questo sia un argomento molto importante. Quanto alla scomparsa di due computer del Consiglio dell'Ordine dei Giudici di pace a cui faceva riferimento il Consigliere Segretario, la cosa mi inquieta ed andrebbe fatta una denuncia.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Mi occuperò di approfondire la questione e se risultasse vero che sono stati trafugati due nostro computer, la questione sarà portata in Consiglio per le determinazioni ulteriori.

**CONSIGLIERE FORESTE:** Visto che sono due i dimissionari della Commissione Minori, una è stata indicata dalla Consigliera Chef, io propongo l'Avvocato Maria Assunta Catapano.

**CONSIGLIERE SALVATI:** Riallacciandomi al discorso del Consigliere Valentino, il monitoraggio delle sentenze al Giudice di Pace è perfetto, perché così abbiamo un dato, ne avevo parlato anche con il Consigliere Intonti, e possiamo con il Presidente Ferrara, avendo così un numero cospicuo di sentenze, evidenziargli che potrebbero esserci problemi per loro in vista di appelli.

**CONSIGLIERE DE ROSA:** Dovremmo procedere insieme, dovrebbero incrociare i dati, altrimenti diventano un calderone di situazioni. Il problema è anche la verifica del mancato rispetto delle convenzioni, che non sono consacrate in sentenza. Se si fanno i protocolli si deve lavorare insieme su più fronti, con chi ha seguito la problematica.

**CONSIGLIERE SALVATI:** L'unica cosa che interessa me è il fatto di rappresentare al Presidente del Tribunale, Ettore Ferrara, il fatto che i Giudici non rispettano le tariffe; per quanto riguarda le convenzioni e gli equo compensi non entro proprio, il mio è il monitoraggio delle sentenze.

**CONSIGLIERE INTONTI:** Presidente, solo una comunicazione. In merito alla nostra richiesta di sollecito evasione delle istanze di certificazione delle mancate iscrizioni a ruolo all'Ufficio del Giudice di Pace, il dirigente amministrativo, dott. Mozzillo ci ha comunicato che molto spesso i ritardi sono dovuti all'errata compilazione, discrasie tra i dati dell'atto di citazione e quelli della nota di iscrizione a ruolo. Per questo spesso non possono rilasciare immediatamente il certificato di non iscrizione al ruolo, perché devono effettuare ricerche più approfondite. In ogni caso sarà fatto il possibile per evaderle il prima possibile.

**CONSIGLIERE ZANCHINI:** Propongo per la Commissione Diritto Societario l'Avvocato Roberta Porreca.

**PRESIDENTE:** Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione

disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Societario**

**L'Avvocato**

Roberta Porreca

**CONSIGLIERE ZANCHINI:** Propongo per la Commissione Diritto Sportivo l'Avvocato Fabio Riccio.

**PRESIDENTE:** Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione**

**Diritto Sportivo**

**L'Avvocato**

Fabio Riccio

**CONSIGLIERE ZANCHINI:** Volevo comunicare che domani si terranno i colloqui vecchio ordinamento alle ore 11,30 e riguardo a questo vorrei porre al Consigliere Segretario un quesito: ha fatto nuovamente richiesta per il colloquio il dott. Paride Pandiscia, rispetto alla convocazione che facemmo in Consiglio ricordo che avrebbe dovuto produrre dei documenti; nel verbale del 6 marzo leggo che il Consiglio dava mandato al Consigliere delegato, suppongo i Consiglieri delegati, di valutare la documentazione per la permanenza del dottore al registro praticanti. Questa documentazione a noi, però, non è stata mai fornita ed adesso risulta protocollata un'istanza da parte del dott. Paride Pandiscia di cambio dominus con l'Avvocato Mazza. Chiedo al Consigliere Segretario

chiarimenti ed al Consiglio la valutazione se sottoporre il dott. Pandiscia al colloquio domani.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Leggo la delibera del 6 marzo: “Il Consiglio, sciogliendo la riserva del dott. Paride Pandiscia, delibera che non sussistono, allo stato, carichi pendenti preclusivi all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati abilitati. Manda ai Consiglieri delegati alla pratica forense, la verifica del requisito del necessario l’affiancamento del dominus prima che il dottor Pandiscia possa sostenere il colloquio preliminare all’autorizzazione abilitativa provvisoria”. Ciò significa Consigliere Zanchini che non attendavamo alcuna documentazione come ti avevo già detto ed infatti io non ricordavo di averla avuta. Pertanto, se il dottor Pandiscia si è fornito di un altro dominus e tu e la Collega Mensitieri lo avete accertato, il Pandiscia può regolarmente sostenere il colloquio.

**CONSIGLIERE ZANCHINI:** Grazie Consigliere Segretario per la spiegazione. Riguardo al quesito posto al CNF, sulla quota da far versare agli iscritti che si trasferiscono da altro Ordine, anche se in maniera intempestiva, chiedo che il Consiglio valuti l’idea, e c’è margine per fare questo, di far pagare una somma diversa rispetto alla quota ordinaria.

**PRESIDENTE:** Risolti i dubbi del Consigliere Zanchini e riservandoci una riflessione, due piccole comunicazioni: il 12 luglio procederemo alla consegna degli attestati per il corso dei delegati alle custodie alle vendite. Sono legittimati a ricevere l’attestato circa 60 colleghi che hanno partecipato alle lezioni, credo per le ore 12,00. In relazione al protocollo d’intesa, la cui firma abbiamo autorizzato nello scorso verbale, tra Consiglio e A.S.L. Napoli 3 per il monitoraggio delle vittime di stalking, possiamo indicare cinque colleghi, tra cui il Presidente di questo Comitato. Proporrei, salvo vostre indicazioni diverse ed integrazioni, queste tre colleghe: Emiliana Dorio, che è la collega che si è sempre occupata di questa vicenda ed ha rapporti tra l’A.S.L. Napoli 3, quale coordinatrice; la

collega Maria Allegra Zito e la collega Maria Di Vaia. Si propongono anche gli Avvocati Antonio Sassi, Giovanna Arena. Il Consiglio approva.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Chiedo al Consigliere Giuseppe Scarpa, che la volta scorsa aveva riferito sulla sua volontà di predisporre una bozza di delibera o di regolamento quanto ai tempi necessari per poter accreditare i corsi di formazione, se è nelle sue disponibilità, di portare questo progetto in Consiglio la prossima seduta. Avevamo, infatti, cominciato bene ed invece stiamo terminando malissimo, perché arrivano nella cartellina eventi che non possono essere proprio valutati per mancanza di tempi adeguati! Pian piano, senza rispettare alcun termine alcuni hanno preso la pessima abitudine di depositare la richiesta di accreditamento degli eventi solo qualche giorno prima, addirittura affiggono manifesti nei quali scrivono di attendere l'accREDITamento. I colleghi vanno ai corsi pensando che quell'evento è accreditato ma né l'ufficio di segreteria, né il Consiglio li ha nemmeno visti e valutati. Ma non potendo deludere le aspettative dei Colleghi che lo hanno seguito sei costretto ad accreditarli. Così non va bene. Se Il Consigliere Tesoriere porterà la proposta di delibera o di regolamentazione, potremo decidere se razionalizzare questa procedura.

**CONSIGLIERE TESORIERE:** La prossima seduta sarò pronto a fare la proposta.

**Comunicazioni Consigliere Segretario-**

Prot. 6126/2018: (Dirette live video): si rinvia;

Prot. 6125/2018: (Abbonamento notifiche push su vostro sito): si rinvia;

Prot. 5889/2018: (Proc. 375/2017 RR (ex 9005/17 COA Napoli): si rinvia;

Prot. 5888/2018: (Proc. 375/2017 RR (ex 12403/17 COA NA): si rinvia ;

**CAPO 3 – Approvazione verbale della seduta del 22 maggio 2018**

**PRESIDENTE:** Il verbale l'avete letto?

Si approva il verbale del 22 maggio 2018 con le modifiche e le integrazioni segnalate al Consigliere Segretario.

**CAPO 4 - Ordinaria amministrazione:** iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;

**L'ordinaria amministrazione è approvata all'unanimità**

### **EVENTI FORMATIVI**

COA Napoli – XVI Stage di diritto dell'Unione Europea "Andrea Cafiero" – 8, 9, 10 giugno 2018: n. 20 crediti.

Prot. 6496/2018: Your CFO Consulting Group S.r.l. – "IV Forum sulla Finanza sulla Finanza Operativa d'Impresa" – 31 maggio 2018: n. 2 crediti

Prot. 6495/2018: Avvocatura Regione Campania – Gli appalti Pubblici tra regolazione e mercato" – 20 giugno 2018: n. 3 crediti

Prot. 6344/2018: Sindacato forense – "Giustizia di prossimità. Campi flegrei e la rilevanza degli uffici giudiziari periferici nell'attuale geografia giudiziaria"- 22 giugno 2018: n. 2 crediti;

Prot. 6319/2018: UIF Napoli – "Evento formativo in deontologia forense" – 29 maggio 2018: n. 3 crediti

Prot. 6287/2018: UIF Napoli – "L'art. 42 bis nel DPR 327/2001: istituto complesso e controverso – rapporti tra Ordinamento interno e Diritto sovranazionale della CEDU" – 15 giugno 2018: n. 3 crediti

Prot. 6254/2018: Università degli Studi di Napoli Parthenope in collaborazione con Università degli Studi di Napoli Federico II – “Principi fondamentali dell’ordinamento interno e dell’effettività del diritto dell’Unione Europea: equilibri, tensioni e nuove soluzioni.” – 4 giugno 2018: n. 3 crediti

Prot. 6251/2018: Camera penale di Napoli – “Il nuovo regime delle impugnazioni penali dopo la “riforma Orlando” – 13, 19 giugno e 4 luglio 2018: n. 3 crediti ad evento;

Prot. 6225/2018: Commissione diritto di studio diritto delle imprese – “Impresa turistica e prospettive di sviluppo in Campania” – 27 giugno 2018; Sospeso manca locandina da esaminare

Prot. 6223/2018: Federazione italiana gestori immobiliari ed amministratori di condominio – “L’amministratore di condominio: aspetti teorico pratici, giuridici, fiscali e sulla sicurezza degli edifici” – 29 giugno 2018: n. 3 crediti

Prot. 6203/2018: Indicazione Avvocato per evento già Prot. 5601/2018: Unagraco - Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili - La nuova privacy per lo studio del professionista” – 6 giugno 2018; sospeso nella seduta del 15 maggio perché mancava avvocato:

Prot. 6198/2018:Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa – “Master II Livello in diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa della morte, IV edizione” – da ottobre 2018 a ottobre 2019: n. 15 crediti per l’intero corso;

Prot. 6190/2018: AIGA – “Disastro ambientale: impatti, effetti, soluzioni” – 12 giugno 2018: n. 3 crediti

Prot. 6186/2018: Associazione Giornalisti flegrei/ Commissione giuristi giornalisti – “La radio, la televisione, l’editoria locale. Nuovi orizzonti. Normativa giuridica.” – 8 giugno: n. 2 crediti;

Prot. 6135/2018: Richiesta Ass. Officina Forense dell'annullamento del Convegno "Evoluzione dell'assegno di divorzio alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali" – 22 maggio 2018: si prende atto.

Prot. 6127/2018: Università degli Studi di Napoli Federico II/Dipartimento di Giurisprudenza – "Corso di perfezionamento in amministrazione e finanza degli Enti locali A.A. 2017/2018): sospeso

### **ISCRIZIONE AVVOCATI**

- 1 Bove Veronica, 26/03/1985, Napoli (Na)
- 2 Catanzariti Paolo, 11/07/1988, Napoli (Na)
- 3 Ferrigno Chiara, 04/05/1989, Napoli (Na)
- 4 Morra Alfredo, 31/08/1985, Napoli (Na)
- 5 Scotti Ilaria, 09/11/1986, Napoli (Na)

### **CANCELLAZIONE AVVOCATI**

- 1 Chiaromonte Antonio, 28/06/1933, Napoli (Na)
- 2 Fusco Sebastiano, 23/06/1958, Napoli (Na) (Decesso)

### **ISCRIZIONE PRATICANTI**

1. Campani Claudio
2. Coretti Dario
3. Esposito Maria Claudia
4. Nigro Maria
5. Punzo Viviana
6. Sammartino Chiara

### **CANCELLAZIONE PRATICANTI**

- 1 Cavallo Enrico, 19/06/1974, Napoli (Na)
- 2 De Stefano Damiano, 22/10/1985, Napoli (Na)
- 3 De Werra Annalisa, 11/09/1986, Napoli (Na)
- 4 Mascia Luisa, 29/10/1976, Napoli (Na)



5 Saltelli Fabiana, 09/05/1987, Napoli (Na)  
6 D'arco Federica, 28/11/1986, Napoli (Na)

### **ISCRIZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO**

1 Parigiano Mariarosaria, 13/01/1975, Marano Di Napoli (Na)  
2 Sbordone Francesco, 20/05/1969, Napoli (Na)

### **COMPIUTA PRATICA**

1 Adamo Vincenza, 23/04/1964, Striano (Na)  
2 Battaglia Federico, 09/05/1987, Napoli (Na)  
3 Casalino Santina, 20/05/1987, Napoli (Na)  
4 Cimmaruta Ilaria, 05/02/1989, Napoli (Na)  
5 Colucci Alessandra, 05/11/1992, Benevento (Bn)  
6 Di Lauro Mariangela, 04/06/1991, Napoli (Na)  
7 Testa Davide Maria, 02/06/1992, Napoli (Na)  
8 Belprato Simona, 09/03/1990, Massa Di Somma (Na)  
9 Dentice Di Accadia Cristina, 21/06/1990, Napoli (Na)  
10 Esposito Salvatore, 09/08/1992, Napoli (Na)  
11 Grifo Antonella, 08/08/1990, Ischia (Na)  
12 Magliulo Maria Rosara, 06/07/1993, Napoli (Na)

### **ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

| Elenco   | Cognome Nome          | Data<br>Nascita | Citta'nascita | Descrizione Turno           |
|----------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| Avvocato | Acanfora Sophia Maria | 01/06/1981      | Napoli        | Civile                      |
| Avvocato | Acanfora Sophia Maria | 01/06/1981      | Napoli        | Volontaria<br>Giurisdizione |
| Avvocato | Brancaccio Immacolata | 30/09/1987      | Napoli        | Civile                      |
| Avvocato | Brancaccio Immacolata | 30/09/1987      | Napoli        | Volontaria<br>Giurisdizione |
| Avvocato | Cavallo Antonio       | 28/12/1979      | Napoli        | Civile                      |
| Avvocato | Cavallo Antonio       | 28/12/1979      | Napoli        | Volontaria<br>Giurisdizione |
| Avvocato | Cavallo Antonio       | 28/12/1979      | Napoli        | Tributario                  |

|          |                     |            |          |  |
|----------|---------------------|------------|----------|--|
| Avvocato | Cosentino Emanuela  | 12/05/1982 | Napoli   | Amministrativo                                       |
| Avvocato | Cosentino Emanuela  | 12/05/1982 | Napoli   | Civile   |
|          |                     |            |          | Volontaria   |
| Avvocato | Cosentino Emanuela  | 12/05/1982 | Napoli   | Giurisdizione  |
| Avvocato | Di Noia Aniello     | 08/04/1967 | Napoli   | Civile   |
|          |                     |            |          | Volontaria   |
| Avvocato | Di Noia Aniello     | 08/04/1967 | Napoli   | Giurisdizione  |
| Avvocato | Di Noia Aniello     | 08/04/1967 | Napoli   | Tributario   |
| Avvocato | Luongo Claudio      | 25/10/1976 | Napoli   | Penale   |
| Avvocato | Marrazzo Domenico   | 14/04/1972 | Napoli   | Amministrativo                                       |
| Avvocato | Marrazzo Domenico   | 14/04/1972 | Napoli   | Civile   |
|          |                     |            |          | Volontaria   |
| Avvocato | Marrazzo Domenico   | 14/04/1972 | Napoli   | Giurisdizione  |
| Avvocato | Marrazzo Domenico   | 14/04/1972 | Napoli   | Tributario   |
| Avvocato | Palmieri Donato     | 15/02/1979 | Napoli   | Amministrativo                                       |
| Avvocato | Strazzullo Luca     | 13/12/1978 | Napoli   | Penale   |
|          |                     |            |          | Volontaria   |
| Avvocato | Strazzullo Luca     | 13/12/1978 | Napoli   | Giurisdizione  |
| Avvocato | Vecchione Francesco | 11/01/1968 | Napoli   | Amministrativo                                       |
|          |                     |            |          | Amministrativo,<br>Civile, Tributario,<br>Volontaria |
| Avvocato | Zuccala Michele     | 04/06/1985 | Gragnano | Giurisdizione  |

**ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI ALLE VENDITE IMMOBILIARI**

| Elenco | Cognomenome | Data | Citta'nascita | Descr. Spec. |
|--------|-------------|------|---------------|--------------|
|--------|-------------|------|---------------|--------------|

|          |                   | Nascita    |                  |                             |
|----------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Avvocato | Molea Luca        | 24/03/1984 | Napoli           | Napoli                      |
| Avvocato | Molea Luca        | 24/03/1984 | Napoli           | Napoli                      |
| Avvocato | Molea Luca        | 24/03/1984 | Napoli           | Napoli Nord                 |
| Avvocato | Molea Luca        | 24/03/1984 | Napoli           | Nola                        |
| Avvocato | Molea Luca        | 24/03/1984 | Napoli           | Torre Annunziata            |
| Avvocato | Iuzzolino Mario   | 28/09/1977 | Napoli           | Napoli                      |
| Avvocato | Iuzzolino Mario   | 28/09/1977 | Napoli           | Napoli Nord                 |
| Avvocato | Iuzzolino Mario   | 28/09/1977 | Napoli           | Nola                        |
| Avvocato | Iuzzolino Mario   | 28/09/1977 | Napoli           | Santa Maria Capua<br>Vetere |
| Avvocato | Iuzzolino Mario   | 28/09/1977 | Napoli           | Torre Annunziata            |
| Avvocato | Caiazzo Gabriella | 14/01/1965 | Torre Annunziata | Napoli Nord                 |
| Avvocato | Boccia Emilio     | 20/12/1982 | Pompei           | Avellino                    |
| Avvocato | Boccia Emilio     | 20/12/1982 | Pompei           | Benevento                   |
| Avvocato | Boccia Emilio     | 20/12/1982 | Pompei           | Napoli                      |
| Avvocato | Boccia Emilio     | 20/12/1982 | Pompei           | Napoli Nord                 |
| Avvocato | Boccia Emilio     | 20/12/1982 | Pompei           | Nola                        |
| Avvocato | Boccia Emilio     | 20/12/1982 | Pompei           | Santa Maria Capua<br>Vetere |
| Avvocato | Boccia Emilio     | 20/12/1982 | Pompei           | Torre Annunziata            |
| Avvocato | Cerreto Carolina  | 10/01/1989 | Napoli           | Avellino                    |
| Avvocato | Cerreto Carolina  | 10/01/1989 | Napoli           | Benevento                   |
| Avvocato | Cerreto Carolina  | 10/01/1989 | Napoli           | Napoli                      |
| Avvocato | Cerreto Carolina  | 10/01/1989 | Napoli           | Napoli Nord                 |
| Avvocato | Cerreto Carolina  | 10/01/1989 | Napoli           | Nola                        |
| Avvocato | Cerreto Carolina  | 10/01/1989 | Napoli           | Santa Maria Capua           |

|          |                  |            |        |                  |
|----------|------------------|------------|--------|------------------|
|          |                  |            |        | Vetere           |
| Avvocato | Cerreto Carolina | 10/01/1989 | Napoli | Torre Annunziata |

## **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **REGOLAMENTO 16 LUGLIO 2014 N°6 e successive modificazioni**

- Avv. Mariarosaria BALDASCINO prot.3695/18
- Art.20 co.2 lett.b 20 crediti formativi
  
- Avv. Rosaria BRIGLIA prot.12916/17
- Art.20 co 3 lett.c 10 crediti formativi
  
- Avv. Pietro MERLINO prot.5829/17
- Art.20 co2 lett .a 3 crediti formativi
  
- Avv. Pasquale RAUCCI prot.5840/18
- Art.20 co2 lett .a 4 crediti formativi

### **“SEGRETARI DI STUDIO”**

#### **ISCRIZIONE**

- 1) **Giovanni D’Agresti** c/o Avv. Tiziana D’Agresti

#### **VARIAZIONI TABELLARI**

Prot. 6343/2018: Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole

Prot. 6341/2018: Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole

Prot. 6340/2018: Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole

Prot. 6252/2018: Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole

Prot. 6199/2018: Il Consiglio dell'Ordine, pur esprimendo parere contrario a che i giudizi indicati vengano sottratti ai Giudici Togati che per gran parte li hanno già istruiti, per cui ciò potrebbe comportare una pericolosa diversità di opinione, esprime approva le variazioni indicate, auspicando che tali provvedimenti servano a superare l'emergenza attuale e non diventino una regola.

**- PARERI -**

N. 52/18     **Omissis**

N. 77/18     **Omissis**

N. 84/18     **Omissis**

N. 86/18     **Omissis**

N. 95/18     **Omissis**

Il Cons. Cavalli relaziona sul parere di congruità n. 53/2018 **Omissis**

Il Cons. Imparato relaziona sul parere di congruità n. 83/2018 **Omissis**

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva.

**CAPO 5 - Convocazione Assemblea per elezione dei delegati al Congresso**

**Nazionale Forense di Catania dal 4 al 6 ottobre 2018 – determinazioni;**

**CAPO 6 - Nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy e nomina del DPo:**

**determinazioni;**

**CAPO 8 - Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;**

**CAPO 9 - Elezione componente del CdA dell'Organismo di Mediazione COA: determinazione;**

**CAPO 10 - Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;**

**CAPO 11 - Varie ed eventuali;**

Prot. 6184/2018: (Offerta convenzione per vostri iscritti):

Prot. 284/2018: (Recupero crediti minimi anno formativo inizio triennio 2015 – Avv. Davide Sassone):

Prot. 283/2018: (Recupero crediti minimi anno formativo inizio triennio 2014 – Avv. Gianluca Flammia): ;

**PRESIDENTE:** La seduta è tolta.

Alle ore 20.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

*Avv. Vincenzo Pecorella*

IL PRESIDENTE

*Avv. Maurizio Bianco*

